

**ORIGINALE**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 385/2016  
R.GEN

N. 1185/2019  
REG.SENT  
Del 19 settembre  
2019

N. 5104/2014  
R.G.N.R.

N. \_\_\_\_\_ CAMP.  
PENALE

REDATA  
SCHEDA IL

II. TRIBUNALE DI NOVARA

N. \_\_\_\_\_  
REG.  
ESEC

In composizione monocratica nella persona del

G.O.T. Dr.ssa **Alessia Albertone**

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dr.ssa Donatella Ricci – VPO con delega

e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Alberta Accardo

Alla pubblica udienza del 19 settembre 2019

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di :

- \_\_\_\_\_ nato in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dom. eletto c/o lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di  
\_\_\_\_\_

Libero assente  
Difeso di ufficio dall'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_

### IMPUTATO

- a) Del reato di cui all'art. 477 e 482, c.p. per aver formato interamente falsa la patente di guida rilasciata dalle autorità egiziane, priva di numero e con numerazione personale riportata con caratteri arabi [redacted] che esibiva a personale della Compagnia Carabinieri di [redacted], all'atto del suo controllo.  
In Castelletto Ticino, il 27.06.2014
- b) Del reato di cui all'art. 116, co. 15 e 17, CdS perché guidava senza aver conseguito la relativa patente di guida, il ciclomotore Piaggio [redacted]  
In Castelletto Ticino, il 27.06.2014

#### Conclusioni del P.M.:

per il capo a): condanna a mesi 10 di reclusione;

per il capo b): assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

#### Conclusioni della difesa:

per il capo a): in principalità: assoluzione ex art. 530, co. II, c.p.p.; in subordine: assoluzione ex art. 131 bis c.p.; in ulteriore subordine: minimo pena, attenuanti generiche e benefice;

per il capo b): si associa alla richiesta del P.M.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto regolarmente notificato, [redacted]

H [redacted] stato tratto a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe.

Verificata la regolarità del contraddittorio, e dichiarata l'assenza dell'imputato, nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti [redacted] e CA [redacted] è stata altresì acquisita relazione peritale della Polizia Locale di Milano in data 30.07.2014.

Al termine della discussione, le parti hanno concluso come da verbale.

[redacted] p. in servizio presso i CC di Arona, ha dichiarato di aver sottoposto a controllo l'imputato il 27.06.2014, alle ore 13.45 circa, in Castelletto Ticino.

In quella circostanza, [redacted] si trovava alla guida del ciclomotore PIAGGIO di cui all'imputazione e, invitato ad esibire la patente di guida, aveva mostrato agli Agenti il documento ora in sequestro, apparentemente rilasciato dall'autorità egiziana.

Inviata alla Polizia Locale di Milano, Ufficio falsi documentali, la patente in parola era risultata essere interamente contraffatta, come confermato in dibattimento da [redacted]

[redacted] (fr. relazione peritale in atti).

L'imputato era stato identificato tramite fotosegnalamento e rilievi dattiloscopici.

Al termine del giudizio, si ritiene di dover più correttamente inquadrare l'ipotesi sub a) nel reato di cui all'art. 489 c.p.

Invero, sebbene non sussistano dubbi in ordine al concorso dell'imputato nella falsificazione della patente di guida egiziana di cui faceva uso (concorso realizzato

fornendo i suoi dati personali e la sua fotografia). la Corte di Cassazione ha però chiarito che *"integra il delitto di uso di atto falso la condotta del cittadino straniero che esibisca agli organi di polizia, in occasione di controlli effettuati in Italia, il passaporto falsificato nella data di scadenza e nel codice di sicurezza, considerato che egli - ancorchè non punibile, in difetto della condizione di procedibilità costituita dalla richiesta ministeriale, ex art. 10 c.p., per il delitto di cui all'art. 482 c.p. - ha, tuttavia, fatto uso di un atto falso che costituisce una progressione criminosa delle condotte di falsificazione, punibile autonomamente solo se commesso da chi non abbia partecipato all'editio falsi o, comunque, per tale fatto non sia punibile, come nelle specie in virtù del succitato art. 10 c.p., sicchè nessun rilievo svolge, a tali fini, la circostanza che al contraffattore venga contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto uso del documento contraffatto"* (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 31.01.2017, n. 4681).

Si ritiene perfezionato, pertanto, il reato di cui all'art. 489 c.p., che si consuma con l'uso del documento falso (sul punto, è stata ritenuta sufficiente anche la mera esibizione del documento; così Cass. Pen., 20.03.2001, n. 12640).

Circa l'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà dell'uso con la consapevolezza della falsità dell'atto; consapevolezza che, nel caso di specie, si ritiene provata per il fatto stesso che l'imputato non può non aver concorso alla formazione del documento (che riporta le sue generalità e la sua effigie), ed era senz'altro pienamente consapevole di non averne richiesto il rilascio all'Autorità egiziana competente (né ha fornito elementi di prova in tal senso).

In punto pena, considerati gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., ritenuto potersi concedere le circostanze attenuanti generiche (qui impiegate come strumento di dosimetria della pena), si stima congruo condannare **[REDACTED]** **[REDACTED]** a mesi 2 e giorni 20 di reclusione, così determinati: p.b. mesi 4 di reclusione diminuita, ex art. 62 bis c.p., alla summenzionata pena finale.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Si dichiara la falsità del documento in sequestro, ordinandone la confisca e la distruzione.

Non è stata ritenuta accoglibile l'istanza ex art. 131 bis c.p. avanzata dalla difesa in quanto, sebbene l'imputato sia soggetto incensurato, e pertanto la sua condotta non sia da ritenersi abituale, il pericolo derivante dal reato *de quo* non può giudicarsi esiguo

atteso che, facendo uso di un atto falso, il prevenuto si è fatto lecito di condurre un veicolo a motore sebbene non avesse mai conseguito il documento abilitante alla guida, ponendo così a repentaglio l'incolumità di un numero indefinito di altri utenti della strada.

Con riguardo al reato contestato sub b), si osserva come lo stesso sia stato depenalizzato con D. Lgs. 8/2016: l'imputato andrà pertanto assolto dal reato di cui al capo a), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Si ordinano la trasmissione degli atti al Prefetto di Novara, per quanto di competenza.

Il carico del ruolo d'udienza non ha consentito la stesura contestuale della motivazione, giustificando l'adozione del termine di giorni 45 per il deposito della sentenza.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 521, 533 - 535 c.p.p., 62 bis e 163 c.p.

**DICHIARA**

~~\_\_\_\_\_~~ colpevole del reato di cui all'art. 489 c.p., così riqualificata la fattispecie sub a) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Visti gli artt. 240 c.p. e 537 c.p.p.

Dichiara la falsità del documento in sequestro, ordinandone la confisca e la distruzione.

Visto l'art. 530, c.p.p.

**ASSOLVE**

~~\_\_\_\_\_~~ dal reato di cui al capo b) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Visto l'art. 7, D. Lgs. 8/2016

ordina la trasmissione degli atti al Prefetto di Novara, per quanto di competenza.

Visto l'art. 544, co. III, c.p.p.

Indica in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 19 settembre 2019

Il G.O.T.

dr.ssa Alessia ALBERTONE

*Alessia Albertone*

TRIBUNALE DI NOVARA

Ufficio di Cancelleria

Novara, li \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Pubblico Cancelliere Gabriella ZEA